

(N. 2330)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1957 (V. Stampato n. 3283)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
II. 17 DICEMBRE 1957

Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° giugno 1957 le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il settore dell'assicurazione della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella E di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1958 l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge è elevata al 21,40 per cento.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA E

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO
PER L'ASSICURAZIONE

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

IMPRESE ASSICURATRICI, AGENTI E SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONE.

A) *Assegni mensili.* (ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 3.900	L. 2.990	L. 1.716

B) *Contributo.* (a carico del datore di lavoro).

Misura: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo:*

Limite minimo: lire 400 giornaliera.

Limite massimo:

per le retribuzioni riferite a mese	L. 18.750
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina. »	9.375
per le retribuzioni riferite a settimana. »	4.687
per le retribuzioni riferite a giornata »	750